

Regione Piemonte

Assessorato alla Sanità

Delib.G.R. 23 ottobre 2003, n. 23 - 10718

Sospensione procedure rinnovo/rilascio dei libretti sanitari previsti dall'art. 14 della L. 283/62.

Vista la D.G.R. n. 42-4511 del 19 novembre 2001 "Sospensione rinnovo/rilascio dei libretti sanitari previsti dall'art. 14 della L. 283/62 e dal relativo regolamento d'esecuzione D.P.R. 327/80 per una durata di due anni a far data dal 01/01/2002".

Vista la risoluzione OMS 785/1982 "Health Surveillance and Management Procedures for Food-Handling Personnel Report of a W.H.O. Consultation Technical Report Series" che evidenzia:

- gli accertamenti sanitari di routine sono di evidente inefficacia in termini di prevenzione e rappresentano uno spreco di risorse umane ed economiche;
- gli accertamenti sanitari condotti sul personale che manipola alimenti non sono efficaci nel prevenire la diffusione delle malattie di origine alimentare;
- la sorveglianza sui casi sporadici e sulle epidemie di origine alimentare deve essere il cardine di ogni programma di controllo delle malattie trasmesse da alimenti.

Vista la D.G.R. n. 85-4977 del 28 dicembre 2001 "Progetto di sorveglianza delle malattie a trasmissione alimentare e formazione degli operatori".

Valutato che i dati relativi ai primi 18 mesi di applicazione del programma di sorveglianza delle malattie trasmesse da alimenti hanno evidenziato che la prevalenza di episodi tossinfettivi e di casi singoli è rimasta costante nel tempo.

Considerato che la Direzione Sanità Pubblica svolge costante attività di programmazione e di monitoraggio delle attività dei servizi del Dipartimento di Prevenzione rivolte a garantire il controllo e la sicurezza dei prodotti alimentari.

Preso atto che il D.Lgs. 155/97 che ha recepito la Direttiva Europea 43/93 concernente il controllo e la sicurezza dei prodotti alimentari prevede l'attuazione del sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) e pone in capo al responsabile dell'attività l'obbligo di formazione degli addetti in materia di corrette prassi igieniche e di igiene personale senza prevedere alcuna misura di sorveglianza sanitaria del personale mediante visita medica.

Considerato inoltre che l'attuale situazione epidemiologica relativa alle malattie trasmesse da alimenti, e in particolare l'analisi dei determinanti degli episodi tossinfettivi hanno dimostrato che i fattori di rischio causa di contaminazione alimentare sono per lo più correlati a comportamenti inadeguati e a modalità di trattamento e conservazione non corrette dei cibi.

Visti i risultati dell'attività di controllo ufficiale svolta dai servizi del Dipartimento di Prevenzione evidenziati nelle relazioni annuali di attività della Direzione Sanità Pubblica, con particolare riguardo agli anni 2001 e 2002, che confermano che in tutti i punti della filiera produttiva

i campioni irregolari all'analisi microbiologica sono prevalentemente correlati ai determinanti precedentemente evidenziati.

Rilevato che l'aggiornamento e la formazione sulla corretta applicazione delle tecnologie per la sicurezza sono da considerarsi l'approccio preventivo più corretto rispetto all' accertamento sanitario annuale agli addetti, e che le iniziative di formazione nei confronti degli operatori del settore alimentare hanno avuto negli ultimi anni un considerevole sviluppo a livello di ogni Dipartimento di Prevenzione.

Preso atto che occorre definire modalità omogenee e protocolli operativi per lo svolgimento delle attività di formazione del Dipartimento di Prevenzione in quanto i contenuti e le modalità di formazione e aggiornamento devono essere costantemente adeguati e perfezionati sia in relazione alle conoscenze scientifiche sia sugli aspetti metodologici, al fine di consentire valutazioni di efficacia degli interventi.

Vista l'esperienza di altre Regioni, quali, ad esempio, Lombardia Umbria, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna che in analogia a quanto disposto dalla Regione Piemonte hanno abolito o sospeso l'obbligo del libretto sanitario per il personale addetto alla preparazione, somministrazione, distribuzione e deposito di sostanze alimentari previsto dall'art. 14 della L. 283/62 e dall'art. 37 del D..P.R. 327/80.

Visto il D.Lgs n. 229/99 "Norme per la razionalizzazione del SSN a norma dell'art. 1 della L. 419/98" che all'art. 1, comma 7, esclude che rimangano a carico del Servizio Sanitario i servizi e le prestazioni sanitarie che:

b) "non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 2 (n.d.r. della dignità della persona, del bisogno di salute, dell'economicità nell'impiego delle risorse);

c) non soddisfano il principio dell'efficacia e dell'appropriatezza, ovvero la cui efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili o sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate;

d) in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze, non soddisfano il principio dell'economicità nell'impiego delle risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a modalità di organizzazione ed erogazione dell'assistenza".

Visto quanto previsto dall'art. 107 comma 2 della L.R. 15 marzo 2001 n. 5, in attuazione del D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112 che demanda alle Regioni funzioni di indirizzo, programmazione e controllo in tema di salute umana e sanità veterinaria, con particolare riguardo alla definizione degli obiettivi di prevenzione.

Sentita la su esposta relazione;

la Giunta Regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge

d e l i b e r a

- di disporre la sospensione a tempo indeterminato, in analogia a quanto già disposto da altre Regioni, delle procedure di rinnovo/rilascio dei libretti sanitari da parte delle ASL, previsti dall'art. 14 della L. 283/62 e dal relativo regolamento d'esecuzione D.P.R. 327/80, a far data dal 01.01.2004;

- le Aziende Sanitarie Locali sono tenute a rilasciare il libretto di idoneità sanitaria ai soggetti che prestano attività lavorativa nel settore alimentare in Regioni ove sia richiesto il libretto medesimo;
- di dare mandato alla Direzione Sanità Pubblica di effettuare costante monitoraggio del programma di sorveglianza e degli obiettivi in merito alla sicurezza alimentare;
- di dare mandato alla Direzione Sanità Pubblica di definire con successivo provvedimento le linee guida per lo svolgimento delle attività di formazione nei confronti degli addetti all'industria alimentare da parte del Dipartimento di Prevenzione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto.